



CORTE DEI CONTI

SEZIONE CONTROLLO LAZIO

Si attesta che il provvedimento numero 54 del 09/05/2025, con oggetto VI.VE - Controllo preventivo di legittimità ai sensi dell'art. 3 comma 1 Legge n. 20/1994 del Decreto n. 54 del 9 maggio 2025 di autorizzazione al prestito di opere d'arte per evento espositivo pervenuto a questo Ufficio di controllo di legittimità, è stato protocollato in arrivo con prot. n. CORTE DEI CONTI - SEZ_CON_LAZ - SC_LAZ - 0003579 - Ingresso - 09/05/2025 - 12:30 ed è stato ammesso alla registrazione il 26/05/2025 n. 567 con la seguente osservazione:

Con la presente, si comunica l'avvenuta registrazione e ammissione a visto del decreto n. 54 del 9 maggio 2025, che approva il prestito di opere d'arte in oggetto per un importo di euro 7.000 mila per un periodo 7 mesi, dal 11 giugno 2025 all' 11 gennaio 2026.

Ciò posto, si ritiene necessario osservare che il decreto, oggetto di controllo ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lett. g), legge n. 20 del 1994, è stato trasmesso alla Sezione, per il prescritto controllo preventivo di legittimità, in data 9 maggio 2025, quindi in prossimità dell'inizio delle attività contrattuali, previste per l'11 giugno 2025.

Sul punto, si evidenzia, sin da ora, che l'orientamento della giurisprudenza prevalente di questa Corte - con il limite dei provvedimenti che abbiano già ampiamente o del tutto esaurito i propri effetti (cfr., ex multis, Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 240/2013/PREV, Sezione regionale di controllo per l'Emilia Romagna, deliberazione n. 73/2019/PREV e le deliberazioni di questa Sezione n. 10,11,12,78/2020/PREV) - è nel senso di acquisire a controllo anche i decreti trasmessi tardivamente purché, come nel caso di specie, si tratti di approvazioni di contratti di durata non ancora giunti al loro termine.

Tuttavia, si rammenta che il controllo di legittimità di cui all'art. 3, comma 1, della legge n. 20 del 1994 viene concepito come condizione sospensiva dell'efficacia del provvedimento che vi è assoggettato, con la conseguenza che, in caso di esecuzione anticipata, rimangono interamente a carico dell'amministrazione i rischi di un esito negativo del controllo.

Da ultimo, si richiede di esplicitare, sempre nel corpo del provvedimento, nonché di documentare, l'avvenuta verifica, da parte dell'Amministrazione, in ordine alla sussistenza della copertura delle somme relative all'atto di spesa e alla corretta imputazione contabile della stessa.

Quanto al ruolo del collegio dei revisori, pur prendendo atto della specificità della disciplina di cui al Titolo III del d.lgs. n. 123 del 2011, si evidenzia come i principi della continuità, del campionamento e della programmazione dei controlli, espressamente richiamati dall'art. 20, comma 4, del d.lgs. n. 123 del 2011, e a cui l'attività del collegio dei revisori si conforma, appaiono coerenti con una verifica della sussistenza della copertura e della corretta imputazione della spesa in ordine agli atti sottoposti al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 20 del 1994; ciò avuto anche riguardo ad un più generale principio di leale collaborazione, nell'ottica di una sempre più efficace attività di analisi e valutazione della spesa, volta a garantire la correttezza, la proficuità e la regolarità delle gestioni, secondo un'accezione "estesa" di Pubblica amministrazione.

Il Consigliere Delegato

FABIA D'ANDREA
(Firmato digitalmente)

Il Magistrato Istruttore

GIULIA RUPERTO
(Firmato digitalmente)



CORTE DEI CONTI